

Regolamento provinciale per la disciplina degli esami venatori 117

(Delibera di Consiglio n. 97 del 19 dicembre 2002)

Art. 1

Il presente regolamento disciplina i requisiti di accesso e le modalità di svolgimento degli esami venatori ed in particolare degli esami di abilitazione venatoria, degli esami di guardia venatoria volontaria e degli esami per l'abilitazione dei cacciatori di selezione per la gestione faunistico venatoria dei cervidi e bovidi.

TITOLO I

Esami di abilitazione venatoria

Art. 2

Per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio il candidato deve superare un esame sulle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria e di tutela e valorizzazione ambientale;
- b) elementi di zoologia applicata alla fauna selvatica;
- c) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agrarie;
- d) armi per la caccia e loro uso;
- e) principi elementari di protezione civile, pronto soccorso, intervento antincendio;
- f) tecniche di produzione della selvaggina;

Art. 3

La commissione dura in carica tre anni, è nominata con atto del Direttore dell'Area Promozione Risorse Ambientali ed è composta da:

- un Presidente;
- quattro membri esperti nelle materie di cui all'art. 2;

Per assistere la Commissione nello svolgimento della sua attività vengono nominati, sempre con atto del Direttore dell'Area Promozione Risorse Ambientali, un segretario verbalizzante ed un segretario verbalizzante supplente.

Art. 4

La commissione di cui all'art. 3 è validamente insediata quando risultino presenti almeno 3 componenti. In caso di assenza del presidente le sue funzioni sono esercitate dal membro più anziano di età.

Art. 5

Ai componenti della commissione viene corrisposta, per ogni giornata di seduta un'indennità forfettaria pari ad € 50,00, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalle vigenti normative.

Art. 6

Il candidato per essere ammesso agli esami deve presentare domanda in carta legale all'Amministrazione Provinciale. I documenti che devono essere presentati alla commissione il giorno stesso degli esami sono:

- l'autocertificazione sostitutiva del certificato di residenza;
- il certificato medico di idoneità rilasciato in data non anteriore a tre mesi.

L'esame è sostenuto davanti alla commissione insediata presso la Provincia di residenza del candidato entro quattro mesi dalla data della domanda. Il candidato assente ingiustificato per poter sostenere l'esame deve presentare una nuova domanda.

Art. 7

L'esame di abilitazione all'attività venatoria prevede:

- una prova scritta: 15 quiz a due o più risposte di cui una sola esatta;
- una prova orale alla quale verrà attribuita, da ciascun componente la commissione presente, una votazione da 0 a 10 punti;

La prova scritta avrà esito positivo ed il candidato potrà accedere alla prova orale se avrà risposto esattamente ad almeno 12 dei 15 quiz.

L'esame avrà esito positivo se il candidato avrà ottenuto nella prova orale una votazione pari ad almeno il 60% del punteggio massimo attribuibile.

Coloro che nella prova scritta risponderanno in maniera esatta a meno di 13 quiz su 15 non potranno sostenere la prova orale.

Art. 8

Al candidato giudicato idoneo viene rilasciato, in bollo, un attestato di abilitazione all'esercizio venatorio, previo pagamento della tassa di concessione regionale.

Il candidato giudicato inidoneo può ripresentare domanda di ammissione all'esame trascorsi tre mesi dalla data dell'esame sostenuto.

TITOLO II

Esami di guardia venatoria volontaria

Art. 9

Per il conseguimento dell'abilitazione all'attività volontaria di vigilanza il candidato deve superare un esame sulle materie previste per l'abilitazione all'esercizio venatorio, di cui all'art. 2 del presente regolamento, adeguatamente integrate con le materie connesse con le funzioni di vigilanza venatoria.

Art. 10

La commissione d'esame è composta dalla commissione per gli esami di abilitazione venatoria integrata da:

- un rappresentante delle associazioni venatorie riconosciute presenti nella Consulta faunistico venatoria regionale;
- un rappresentante delle associazioni agricole presenti nella Consulta faunistico venatoria regionale;
- un rappresentante delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale presenti nella Consulta faunistico venatoria regionale.

Per assistere la Commissione nello svolgimento della sua attività vengono nominati, sempre con atto del Direttore dell'Area Promozione Risorse Ambientali, un segretario verbalizzante ed un segretario verbalizzante supplente.

Art. 11

La commissione dura in carica tre anni ed è nominata con atto del Direttore dell'Area Promozione Risorse Ambientali;

La commissione di cui all'art. 10 è validamente insediata quando risultino presenti almeno 5 componenti, in caso di assenza del presidente le sue funzioni sono esercitate dal membro più anziano di età.

Art. 12

Ai componenti della commissione viene corrisposta, per ogni giornata di seduta un'indennità forfetaria pari ad € 50,00, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalle vigenti normative.

Art. 13

Il candidato per essere ammesso agli esami deve aver partecipato ad uno specifico corso autorizzato dalla Provincia di Perugia che dovrà tenersi entro il periodo che va dal 1° gennaio al 31 agosto di ogni anno, e deve presentare domanda, dal 1° settembre al 30 settembre, in carta legale all'Amministrazione Provinciale allegando l'autocertificazione sostitutiva del certificato di residenza.

L'esame che si terrà nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 15 novembre, è sostenuto davanti alla commissione insediata presso la Provincia di residenza del candidato. Per far fronte a particolari esigenze possono essere convocate sessioni di esami al di fuori del periodo stabilito. Le domande per il rilascio di nuovi decreti e per il rinnovo di quelli scaduti devono essere presentate alla Provincia nel periodo dal 1° novembre al 30 novembre e tutti i decreti verranno rilasciati entro il 31 dicembre con validità "1° gennaio - 31 dicembre".

Art. 14

L'esame di abilitazione all'attività volontaria di vigilanza venatoria prevede una prova scritta consistente in 15 quiz a due o più risposte di cui una sola esatta. L'esame avrà esito positivo se il candidato avrà risposto esattamente ad almeno 13 dei 15 quiz.

Art. 15

Al candidato giudicato idoneo viene rilasciato, in bollo, un attestato di abilitazione all'attività volontaria di vigilanza venatoria.

TITOLO III

Esami per l'abilitazione dei cacciatori di selezione per la gestione faunistico venatoria dei cervidi e bovidi

Art. 16

Per il conseguimento dell'abilitazione dei cacciatori di selezione per la gestione faunistico venatoria dei cervidi e bovidi il candidato deve superare un esame sulle seguenti materie:

- generalità sugli ungulati;
 - concetti di ecologia applicata;
 - principi e tecniche di conservazione e gestione;
 - prelievi e sistemi di caccia;
 - recupero dei capi feriti;
 - controllo dei capi abbattuti;
- elementi di cartografia;

- biologia e gestione delle specie che verranno prese in considerazione tra quelle previste dal R.R. 23/99.

Art. 17

La Commissione dura in carica tre anni, è nominata con atto del Direttore dell'Area Promozione Risorse Ambientali ed è composta da:

- un Presidente;
- tre membri esperti nelle materie di cui all'art. 16;

Per assistere la Commissione nello svolgimento della sua attività viene nominato, sempre con atto del Direttore dell'Area Promozione Risorse Ambientali, un segretario verbalizzante;

Art. 18

La commissione di cui all'art. 17 è validamente insediata quando risultino presenti almeno 3 componenti, in caso di assenza del presidente le sue funzioni sono esercitate dal membro più anziano di età.

Art. 19

Ai componenti della commissione viene corrisposta, per ogni giornata di seduta un'indennità forfettaria pari ad € 50,00, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalle vigenti normative.

Art. 20

Possono accedere all'esame di abilitazione dei cacciatori di selezione per la gestione faunistico venatoria dei cervidi e bovidi soltanto coloro che abbiano partecipato allo specifico corso organizzato dalla Provincia di Perugia.

Art. 21

L'esame di abilitazione dei cacciatori di selezione per la gestione faunistico venatoria dei cervidi e bovidi prevede:

- una prova scritta: 25 quiz a tre o più risposte di cui una sola esatta;
- una prova orale alla quale verrà attribuita, da ciascun componente la commissione, una valutazione da 0 a 10 punti;

La prova scritta avrà esito positivo ed il candidato potrà accedere alla prova orale se avrà risposto esattamente ad almeno 20 dei 25 quiz. L'esame avrà esito positivo se il candidato avrà ottenuto nella prova orale una votazione pari ad almeno il 60% del punteggio massimo attribuibile. Coloro che nella prova scritta risponderanno in maniera esatta a meno di 20 quiz su 25 non potranno sostenere la prova orale. Per ottenere l'abilitazione di cacciatore di selezione per la gestione faunistico venatoria dei cervidi e bovidi è necessario che i candidati, a proprie cure e spese, superino una prova di tiro (in appoggio sul banco) con carabina munita di cannocchiale, e entrando con almeno 4 tiri su 5 l'area vitale (15 cm di diametro) di una sagoma fissa di un selvatico posta a 100 metri di distanza.

Il superamento della prova di tiro deve risultare da un attestato rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale o da un poligono regolarmente autorizzato.

Art. 22

Con l'entrata in vigore di modifiche alla composizione della Commissione di cui all'art. 3, il Direttore dell'Area Promozione Risorse Ambientali, con proprio atto provvedere a nominare la nuova Commis